



Importo lordo pari a € € \_\_\_\_\_ al raggiungimento del seguente obiettivo:

\_\_\_\_\_

Importo lordo pari a € € \_\_\_\_\_ al raggiungimento del seguente obiettivo:

\_\_\_\_\_

Importo lordo pari a € € \_\_\_\_\_ al raggiungimento del seguente obiettivo:

\_\_\_\_\_

Importo lordo pari a € € \_\_\_\_\_ al raggiungimento del seguente obiettivo:

\_\_\_\_\_

#### **c) PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMO-PUBBLICITARIE DELLA SOCIETÀ**

\_\_\_\_\_

**ART 3.** Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto di prestazione sportiva, recepiscono e si impegnano a rispettare integralmente le pattuizioni contenute nell'Accordo Collettivo vigente (suo testo e suoi Allegati). Le parti si impegnano altresì all'osservanza dei futuri Accordi Collettivi.

**ART 4.** La soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del Contratto o delle Altre Scritture, così come tutte le controversie comunque riconducibili al rapporto tra la Società e l'Allenatore sono deferite al Collegio Arbitrale, che si pronuncerà nei modi, nei tempi e secondo le previsioni del relativo Regolamento, che costituisce allegato dell'Accordo Collettivo.

**ART 5.** Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti si obbligano, in ragione della comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione, nonché della specifica disciplina legislativa applicabile alla fattispecie:

- ad osservare le norme del CONI, dello Statuto e quelle Federali;
- ad accettare la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi Organi e soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, ivi comprese le relative vertenze di carattere tecnico e disciplinare, nonché delle decisioni del Collegio Arbitrale, dichiarando in particolare di accettare senza riserve la clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto della FIGC.

Ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione degli obblighi di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

**ART 6.** A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio presso la propria sede, il Tecnico nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali dovrà essere data comunicazione scritta alla Società e alla Lega/Divisione di competenza. Fino al ricevimento della comunicazione esplicita i suoi effetti il domicilio indicato nel presente contratto.

Luogo \_\_\_\_\_, data \_\_\_\_\_

Per la Società

Il Tecnico

---

---

Le parti dichiarano di aver preso piena e consapevole cognizione del contenuto delle clausole previste dagli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente contratto e le approvano specificamente con espressa sottoscrizione.

Luogo \_\_\_\_\_, data \_\_\_\_\_

Per la Società

Il Tecnico

---

---